IV LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2299

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LORETI, ABATE, LENOCI, USVARDI, LANDI

Presentata il 22 aprile 1965

Trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento dei servizi automobilistico, commissariato, amministrazione, fino al compimento del limite di età nel grado da essi conseguito

Onorevoli Colleghi! — La legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, modificata con legge 2 marzo 1963, n. 308, ha consentito che gli ufficiali di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, trattenuti alle armi con almeno 10 anni di servizio militare, transitassero nel ruolo speciale unico con grado non superiore a quello di capitano.

Altrettanto è stato fatto per i capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri con legge 6 febbraio 1963, n. 96.

Si è, così, voluto dare un giusto riconoscimento ad una benemerita categoria di ufficiali che per lunghi anni hanno servito nelle file dell'Esercito apportandovi un prezioso contributo di esperienza e di cognizioni tecnico-professionali. Le disposizioni, per il loro contenuto sociale ed umano, hanno trovato la concorde adesione dei rappresentanti di tutti i settori politici.

Sono rimasti esclusi dal beneficio, invece, tutti gli ufficiali di complemento dei servizi automobilistico, commissariato e amministrazione, pur essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti per gli ufficiali delle armi.

Evidenti ragioni di equità postulano che anche a questi ultimi sia data la possibilità di essere trattenuti in servizio.

Si tratta di elementi che da oltre 10 anni si trovano nella posizione di richiamati o trattenuti alle armi o che, avendo superato i limiti di età per partecipare ai normali concorsi di reclutamento, si vedono preclusa ogni possibilità di sistemazione nella vita militare.

Alle umane e legittime aspirazioni degli interessati, corrisponde, del resto, un interesse dell'Amministrazione a continuare ad avvalersi della preziosa opera di questi ufficiali che attraverso una lunga permanenza presso i vari comandi hanno conseguito una vasta preparazione tecnico-professionale: la presente proposta di legge prevede appunto il trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento dei servizi suddetti fino al compimento del limite di età nel grado da essi conseguito.

IV LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali di complemento dei servizi automobilistico, commissariato ed amininistrazione, attualmente in servizio nella posizione di richiamati o trattenuti a domanda, i quali non abbiano beneficiato dell'ammissione al ruolo speciale unico delle armi di cavalleria, fanteria, artiglieria e genio, sono trattenuti in servizio fino al compimento del limite di età stabilito dal grado da essi conseguito, purché alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare e conseguito il grado di capitano.

ART. 2.

All'onere derivante dall'approvazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2021 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.